

APPUNTO

Principali considerazioni sulle disposizioni di semplificazioni in materia ambientale (articoli 18 e 19 ddl A.C. 958)

Si premette che l'Anida è l'Associazione di categoria nazionale che inquadra le imprese di difesa dell'ambiente, cioè le imprese che costruiscono e gestiscono discariche, termovalorizzatori, impianti di depurazione, nonché le imprese che esportano rifiuti e che effettuano bonifiche dei siti inquinati e dei beni contenenti amianto.

L'Anida considera gli articoli 18 e 19 dell'A.C. 958 di grande importanza in quanto consentono di riavviare il settore delle opere di tutela dell'ambiente in tempi brevi producendo effetti positivi in termini produttivi ed occupazionali soprattutto nell'attuale fase di crisi economica.

In particolare, l'Associazione ritiene di estrema importanza:

- 1) le procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli effettuate da operatori a proprie spese;
- 2) la riduzione, a favore delle imprese in possesso delle certificazioni Emas ed ISO 14001, delle garanzie finanziarie per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, previste dall'art. 194 del decreto legislativo 152/2006 (codice dell'ambiente) al fine del contenimento dei costi, derivanti dalle coperture assicurative molto costose e non in linea con la normativa degli altri paesi comunitari, per l'esportazione di tipologie di rifiuti non smaltibili nel nostro paese.



Nota

Riferimenti normativi sulle garanzie finanziarie relative agevolazioni per i nuovi impianti di smaltimento di recupero dei rifiuti.

- 1) L'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 3/4/200 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che per l'avvio dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti siano prestate idonee garanzie finanziarie, le quali, ai sensi del successivo art. 210 del medesimo decreto possono essere scontate del 40% e del 50% nel caso di possesso delle certificazioni ISO 140010 oppure Emas.
- 2) L'art. 210 suddetto è stato abrogato dall'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205.
- 3) Il decreto legge 26 gennaio 2010 n. 196, convertito nella legge 24 gennaio 2011, n.1 recante disposizioni relative alla Regione Campania – all'art. 3 comma 2 bis ha previsto le medesime riduzioni finanziarie per le imprese in possesso delle medesime certificazioni Emas ed Uni ISO 14001.
- 4) Le Autorità competenti a rilasciare le suddette agevolazioni hanno assunto interpretazioni difformi creando disagio e soprattutto bloccando le nuove iniziative imprenditoriali.
- 5) Si pone l'esigenza di una norma di chiarimento nel senso di precisare che la suddetta agevolazione si applica all'intero territorio nazionale, che necessita di nuove iniziative imprenditoriali.